



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 44/26 DEL 25.7.2016

Oggetto: **Sostegno alle testate giornalistiche on line. Criteri di attuazione e modalità di concessione. Legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, art. 9, comma 21.**

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con la proposta n. 977 del 2016, richiama la legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, che all'art. 9, comma 21, prevede contributi a sostegno delle testate giornalistiche on line ed espone di seguito alla Giunta la proposta dei criteri di attuazione per la programmazione delle risorse previste dalla legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016).

L'Assessore richiama inoltre la legge regionale 11 aprile 2016, n. 6 e la deliberazione della Giunta regionale n. 21/1 del 15.4.2016 "Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale della manovra finanziaria 2016/2018", che prevedono, per l'anno 2016 e per le medesime finalità, uno stanziamento di euro 200.000 sul Capitolo SC03.0289, Missione 05, Programma 02, Macroaggregato 103.

L'Assessore prosegue sottolineando che l'informazione libera, indipendente e plurale costituisce uno dei pilastri della società contemporanea ed è una componente fondamentale del patrimonio formativo e culturale di uno stato democratico, concetto espresso autorevolmente dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica che sancisce la libertà di espressione e il diritto di informare.

Anche la legge regionale n. 22/1998 a sostegno dell'editoria locale, prosegue l'Assessore, persegue con gli articoli 1, comma 1 e 19, comma 1, le medesime finalità, sostenendo lo sviluppo del sistema di comunicazione di massa nel proprio territorio, il pluralismo delle fonti informative e l'innovazione tecnologica delle imprese del settore; promuove, inoltre, il sistema informativo locale della stampa periodica e il suo adeguato sviluppo, sostenendo le iniziative di qualificazione e di ammodernamento del settore.

L'Assessore sottolinea che il panorama dell'informazione, con l'avvento di internet, ha radicalmente cambiato il modo di dare e fruire notizie, in un contesto in cui i media cambiano e si adeguano all'evolversi dello scenario economico, sociale e tecnologico. Questo scenario richiede, oltre la tempestività dell'informazione stessa, la sua reperibilità da ogni luogo ed in ogni tempo, un'informazione a tutto campo, democratica nel senso più vero del termine.



I dati sull'utilizzo della rete confermano, infatti, l'abitudine crescente della popolazione a collegarsi ad internet per fruire di un'informazione puntuale e in tempo reale e ad utilizzare il web come primo strumento di informazione. Gli stessi dati confermano anche una crescita costante di siti, testate e portali che spostano l'informazione dalla tradizionale carta stampata al web, con la nascita di una miriade di piccole testate che non sempre rispondono ai criteri base di una testata giornalistica.

Il sostegno regionale alle testate giornalistiche on line, previsto dal precitato art. 9, comma 21, della L.R. n. 5/2016, si inserisce nella enunciata linea concettuale, volendo riconoscere alle stesse testate pari dignità con gli altri media dell'informazione.

L'Assessore, per l'accesso ai contributi, suggerisce di individuare i requisiti e le caratteristiche del prodotto editoriale "testata giornalistica on-line" e i criteri che ne determinano il riconoscimento tra le svariate tipologie di prodotti multimediali in rete: siti, portali web, blog o versioni on line di testate cartacee. L'Assessore propone pertanto che le stesse siano esclusivamente on line, registrate presso un Tribunale, in possesso dell'iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), abbiano il direttore responsabile, un organico redazionale e siano aggiornate con frequenza quotidiana o periodica.

L'Assessore propone inoltre che l'intervento regionale sia finalizzato alla concessione di contributi per il funzionamento delle testate e per il miglioramento della qualità del servizio. Qualità che non può prescindere, sostiene l'Assessore, dalla maggiore tutela del lavoro dei professionisti, giornalisti e non, impiegati in questo settore. L'Assessore ritiene, quindi, che sia imprescindibile un'equa valutazione, anche dal punto di vista economico, del lavoro dei professionisti; tenuto conto, altresì, delle disposizioni normative della legge 31.12.2012, n. 233, in fase di definitiva regolamentazione, sull'"equo compenso nel settore giornalistico".

Tali considerazioni, specifica l'Assessore, trovano puntuale applicazione e riconoscimento nei criteri definiti in dettaglio nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

L'Assessore evidenzia, infine, che tali contributi sono concessi in base al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti "de minimis".

La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

DELIBERA

di approvare i criteri e le modalità per l'attribuzione dei contributi a sostegno delle testate giornalistiche on line per il loro funzionamento e miglioramento dei servizi, proposti dall'Assessore



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 44/26
DEL 25.7.2016

della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, in applicazione dell'art. 9, comma 21, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, come risultano nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci